



Comune di Signa
Città Metropolitana di Firenze

IMU- Imposta Municipale Propria

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Art. 1, commi 739-783 e s.m.i
Regolamento Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n.45 del 08.06.2020

Istruzioni per il pagamento *anno 2022*

SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sono:

- il **proprietario** di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il **genitore assegnatario** della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;
- il **concessionario** in caso di concessione di aree demaniali;
- il **locatario**, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria (leasing)**. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
- il **chiamato all'eredità**, fin dal momento dell'apertura della successione, in caso di accettazione dell'eredità giacente; nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, il curatore nominato dal giudice è obbligato all'osservanza degli adempimenti tributari;
- l'**assegnatario di alloggio**, a riscatto o con patto di futura vendita, da parte di enti o agenzie di edilizia residenziale pubblica, a decorrere dalla data d'immissione in possesso dell'alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
- il **socio assegnatario di alloggio di società cooperativa edilizia a proprietà divisa**, a decorrere dalla data d'immissione in possesso dell'alloggio, purché risultante da apposito atto scritto;
- la **società proprietaria** degli immobili, in caso di multiproprietà azionaria; i **comproprietari**, in ragione della quota di possesso, in caso di multiproprietà non azionaria.

L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno solare per i quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente.

IMMOBILI ESCLUSI DAL PAGAMENTO IMU

- L'Imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, **ad eccezione** di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
- Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non rientrano in questa casistica le unità abitative classificate nella categoria A/1, A/8 o A9.

ATTENZIONE dall'anno d'imposta 2022: [comma 741 lett. b) L.160/2019 come modificato dall'articolo 5decies del D.L. 146/2021]

- ***Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, l'agevolazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.***
- Per **pertinenze** dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e possedute dal soggetto passivo.
- **SONO ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**
 - a) **unità immobiliare**, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **soggetto anziano o disabile** che abbia acquisito la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, **a condizione che la stessa non risulta locata;**
 - b) **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
 - c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;

- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- e) **la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice** che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, **il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.**
- f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **posseduto e non concesso in locazione** dal personale in servizio permanente **appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia** ad ordinamento civile, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, **per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica**

➤ **SONO ALTRESÌ ESENTI I SEGUENTI IMMOBILI:**

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché' gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- h) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Signa ad altro ente territoriale o ad ente non commerciale per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.

ALIQUOTE IMU 2022

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 08.06.2020 sono state determinate le aliquote dell'imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2020 che sono confermate per l'anno 2022.

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA IMU (per mille)
Abitazione Principale accatastata in A1, A8 e A9 e relative pertinenze nei limiti di una per ogni singola categoria catastale C2/C6/C7	6,00
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito NON REGISTRATO a genitori, figli e tra fratelli che vi abbiano la residenza e la dimora abituale	8,80
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato gratuito REGISTRATO ad eccezione degli immobili classificati in A1, A8 e A9	8,80
Abitazioni e relative pertinenze con locazioni a canone concordato	10,60
Immobili non produttivi di reddito fondiario	9,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Aree fabbricabili	10,60
Terreni Agricoli	10,60
Immobili beni/merce	0,00
Ogni altra tipologia di immobile	10,60

DETRAZIONE IMU 2022

Per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8, A/9, adibita ad abitazione principale o assimilate, si applica una detrazione di Euro 200,00.

Alle pertinenze dell'abitazione principale si applica l'eventuale detrazione residua.

Si ricorda che la detrazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno solare durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare.

Nel caso di più soggetti passivi residenti nella stessa abitazione, l'importo della detrazione è da ripartirsi in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso, in proporzione al periodo durante il quale sussiste la destinazione ad abitazione principale.

RIDUZIONI D'IMPOSTA IMU 2022

- L'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è **ridotta al 75%**: per le **abitazioni locata a canone concordato** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431:
- contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
 - contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, comma 2-3;
 - contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

La riduzione si applica anche alle relative pertinenze purché siano indicate nel contratto di locazione.

Per i contratti stipulato a partire dal 29/03/2018 la riduzione si applica esclusivamente ai contratti muniti di attestazione di rispondenza di cui al D.M. 16 gennaio 2017 rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.

L'attestazione deve essere presentata all'ufficio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica i presupposti dell'agevolazione pena decadenza del beneficio.

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE

- La base imponibile è ridotta del **50 %** nei seguenti casi:
- per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 - per le unità immobiliari, **fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, concesse in **COMODATO GRATUITO REGISTRATO** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a **condizione** che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Oltre all'abitazione è ammessa l'agevolazione anche per una pertinenza per ogni categoria catastale tra C06-C02-C07 purché indicato nel contratto registrato.
 - A partire dall'anno d'imposta 2021 su **una sola unità immobiliare, non locata o data in comodato d'uso**, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano e siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Legge 178 del 30.12.2020 articolo 1 comma 48. **Limitatamente all'anno d'imposta 2022, a seguito delle modifiche introdotte dalla**

legge di Bilancio 2022 è previsto che la misura dell'IMU dovuta sia ulteriormente ridotta al 37,5% per una sola unità abitativa non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia.

COMODATO USO GRATUITO NON REGISTRATO

Per usufruire dell'aliquota agevolata per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito NON REGISTRATO dal soggetto passivo ad ascendenti o discendenti di primo grado e tra fratelli che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario risulti residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell'immobile concesso in uso gratuito allo stesso, **deve essere tassativamente presentata dichiarazione sostitutiva, secondo il modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica i presupposti dell'agevolazione.** Oltre all'abitazione è ammessa l'agevolazione anche per una pertinenza per ogni categoria catastale tra C06-C02-C07.

IMMOBILI NON PRODUTTIVI DI REDDITO FONDIARIO

Gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, sono quelli relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni.

Per ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata, gli interessati **devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva, secondo il modello predisposto dal Comune di Signa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica i presupposti dell'agevolazione.**

INAGIBILI O INABITABILI

Per usufruire della riduzione è necessario **presentare tassativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si sono verificati i presupposti, dichiarazione sostitutiva, mediante l'apposito modello predisposto dal Comune, con allegata perizia redatta da un tecnico abilitato corredata da idonea documentazione attestante i requisiti di inagibilità o inabilità previsti dall'art.13 del Regolamento Comunale per l'applicazione IMU.**

REGIME FISCALE DEGLI "IMBULLONATI"

La determinazione del valore degli immobili classificati nei gruppi catastali "D" e "E" è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, da detta stima sono esclusi i macchinari e congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia dell'entrate n. 2/E del 01/02/2016 .Gli atti di

aggiornamento catastale relativi a questi immobili, per i quali è possibile escludere dal computo della rendita i cd "imbullonati", presentati entro il 15 giugno 2016, hanno effetto, ai fini Imu, dal 1° Gennaio 2016.

TERRENI AGRICOLI

➤ Sono **esenti** dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) **posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Il Comune di Signa rientra nell'elenco allegato alla Circolare Mef n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 con l'annotazione PD, cioè **parzialmente delimitato**, e l'esenzione, quindi, opera limitatamente ad una parte del territorio comunale.

AREE FABBRICABILI

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di

costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Per effettuare il calcolo dell'imposta dovuta, è necessario anzitutto conoscere la rendita catastale degli immobili. Per conoscere la rendita dei propri immobili è possibile consultare i servizi telematici "Entratel/Fisconline" messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

Il valore imponibile su cui applicare l'aliquota e l'eventuale detrazione previste, ai fini del calcolo dell'imposta, si ottiene moltiplicando la rendita catastale, per i seguenti coefficienti:

Per i fabbricati	<ol style="list-style-type: none">1. Rivalutare del 5% la rendita catastale dell'immobile;2. Moltiplicare il valore ottenuto per:<ul style="list-style-type: none">▪ 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (con l'esclusione della categoria A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6, C/7;▪ 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4, C/5;▪ 80 per i fabbricati delle categorie catastali A/10 e D/5;▪ 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (con l'esclusione della categoria D/5)▪ 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D , interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati e non iscritti in catasto (quindi privi di rendita)	<ul style="list-style-type: none">▪ Il valore si rileva dalle scritture contabili, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, e deve essere aggiornato secondo i coefficienti stabiliti annualmente con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze
Per le aree edificabili	<ul style="list-style-type: none">▪ Il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.
Per i terreni agricoli (non esenti)	<ol style="list-style-type: none">1. Rivalutare del 25% il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione;<ul style="list-style-type: none">▪ Moltiplicare il valore ottenuto per 135.

Ottenuto il valore imponibile, si applica l'aliquota di riferimento e dal risultato si sottrae l'eventuale detrazione spettante, così da ottenere l'ammontare dell'imposta dovuta.

E' possibile calcolare online l'importo dell'IMU e stampare il relativo modello F24 compilato, utilizzando il calcolatore presente sul sito web del comune o al seguente link: <https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=1728>

RISERVA STATALE SULL'IMPOSTA PER I FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE "D"

Si ricorda che, anche per l'anno **2022**, la vigente normativa prevede che, **per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"**, il gettito IMU ad aliquota standard dello 0,76% è dovuto allo Stato, mentre la differenza con la maggiore aliquota deliberata è di competenza del Comune.

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni** rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è nuovamente tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute.

DA RICORDARE

ARROTONDAMENTO PER IL VERSAMENTO Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

IMPORTI MINIMI

Non è dovuto il versamento dell'IMU quando l'importo totale dovuto (acconto e saldo) è uguale o inferiore ad € 12,00.

SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

L'obbligo al **pagamento** decorre dalla data di entrata in possesso dell'immobile e si effettua **in due rate**, come di seguito indicate:

- **PRIMA RATA (acconto):** entro il **16 giugno 2022** deve essere versato il **50% dell'imposta dovuta annualmente, applicando le aliquote** e l'eventuale detrazione spettante deliberate dal Comune di Signa per **l'anno precedente**;
- **SECONDA RATA (saldo):** entro il **16 dicembre 2022** deve essere versato il **rimanente a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla precedente rata, applicando le aliquote stabilite dal Comune di Signa per l'anno 2022.**

Ai sensi dell'art.7 c.1 lett. H) del D.L. 13/05/2011 n.70 "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

E' consentito il pagamento in un'unica soluzione, entro il **16/06/2022** applicando le aliquote deliberate per l'anno **2022**.

Il **versamento** deve essere effettuato **mediante modello F24**, presso:

- Sportelli bancari;
- Sportelli postali;
- F24web sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il **codice identificativo del Comune di Signa** da indicare è **I728**.

Nella tabella di seguito riportata si indicano i codici tributo da utilizzare modello F24:

TIPOLOGIA IMMOBILI	CODICE IMU QUOTA COMUNE	CODICE IMU QUOTA STATO
Abitazione principale A1 / A8 / A9 e relative pertinenze	3912	-
Fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (indipendentemente dalla cat. Catastale)	3913	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"	3930	3925
Fabbricati beni merce (indipendentemente dalla cat. Catastale)	3939	-

ESENZIONI IMU 2022

Concesse per l'emergenza economica a seguito della pandemia covid-19:

Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.** (Articolo 78 d.l. 104/2020).

Per la fruizione dell'esenzione è previsto l'onere di presentazione entro il 31 gennaio 2023 di una specifica autodichiarazione in cui si attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale ex art. 76 DPR 445/2000 il possesso del requisito di coincidenza fra il soggetto passivo IMU e quello esercente l'attività agevolata.

INFORMAZIONI

L'Ufficio Tributi (Tel. 055/8794244-246) tributi@comune.signa.fi.it è a disposizione per ulteriori informazioni. Orario di apertura al pubblico:

Martedì dalle 8,30 alle 12,30
dalle 15,00 alle 18,30

Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Informazioni possono essere richieste anche all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Tel. 055/8794263 Fax. 055/8794316), urp@comune.signa.fi.it aperto al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì dalle 8,30 alle 12,30

Martedì dalle 15,00 alle 18,30

SI RICORDA CHE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI SIGNA www.comune.signa.fi.it, ALLA SEZIONE "SERVIZI" - "CALCOLO IMU" - È POSSIBILE CALCOLARE ONLINE L'IMPORTO DELL'I.M.U. E STAMPARE IL RELATIVO MODELLO F24 COMPILATO, MEDIANTE L'APPOSITO PROGRAMMA "CALCOLO IMU 2022".

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=I728>



 **CalcoloIMU22**